VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.	
Audizione dei rappresentanti di Unicredit (Svolgimento e conclusione)	19
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-10446 Laffranco: Chiarimenti circa la trasformazione di Equitalia nell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate – Riscossione	20
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	23
5-10447 Gebhard: Riduzione dei tempi di risposta alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione	20
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	25
5-10448 Pelillo: Tempi di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate volto a definire le modalità per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici	21
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	27
5-10449 Ruocco: Proroga del termine di adeguamento dei bilanci delle società ai nuovi principi contabili internazionali	21
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	28
5-10450 Paglia: Dati, suddivisi per provincia, relativi all'imposizione IMU sulle « seconde case » .	21
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	29
INTERROGAZIONI:	
5-10400 Fragomeli: Chiarimenti circa il regime IVA delle somme ricevute dai comuni a titolo di rimborso delle rate di mutuo per la realizzazione di infrastrutture affidate in concessione d'uso ai gestori dei servizi idrici	22
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	38

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 2 febbraio 2017. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 10.25.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione dei rappresentanti di Unicredit. (Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gianni Franco PAPA, *Direttore generale di Unicredit*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele PESCO (M5S), Giovanni PAGLIA (SI-SEL), Carlo SIBILIA (M5S) e Michele PELILLO (PD), ai quali rispondono Gianni Franco PAPA, General Manager di Unicredit e Mirko Davide Georg BIANCHI, Head of group planning, finance, shareholding and investor relations.

Svolgono ulteriori considerazioni i deputati Carlo SIBILIA (M5S) e Daniele PESCO (M5S), ai quali rispondono Mirko Davide Georg BIANCHI, Head of group planning, finance, shareholding and investor relations, e Gianni Franco PAPA, General Manager di Unicredit.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 2 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta comincia alle 11.45.

5-10446 Laffranco: Chiarimenti circa la trasformazione di Equitalia nell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate – Riscossione.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita, la quale, sebbene tecnicamente puntuale, manca di qualunque prospettiva politica che possa rassicurare in ordine alle preoccupazioni espresse nell'interrogazione.

5-10447 Gebhard: Riduzione dei tempi di risposta alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

Nicola CIRACÌ (Misto-CR) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

La Sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nicola CIRACÌ (Misto-CR) ringrazia per la risposta fornita, della quale non può tuttavia dichiararsi soddisfatto. Rileva infatti come molti contribuenti, al fine di cancellare le misure cautelari ed esecutive attivate nei loro confronti dall'agente della riscossione, in particolare ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi, pur volendo corrispondere quanto da loro dovuto in un'unica rata aderendo alla definizione agevolata, ottenendo in tal modo un congruo risparmio, riscontrino difficoltà in questo senso, trovandosi pertanto obbligati a saldare l'importo senza alcuno sconto.

Considera pertanto opportuno e necessario che il Governo si attivi nei confronti l'agente della riscossione affinché consenta, per questa tipologia di contribuenti, il pagamento in tempi brevi della definizione agevolata, creando le condizioni per sbloccare i beni pignorati senza dover attendere il mese di maggio 2017.

Sottolinea infatti come tale intervento sarebbe utile per equilibrare il trattamento fra i contribuenti che possono attendere il predetto termine e coloro che, per necessità, sono invece obbligati a pagare per superare nell'immediato la situazione in cui si trovano.

5-10448 Pelillo: Tempi di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate volto a definire le modalità per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici.

Alessandro ZAN (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

La Sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandro ZAN (PD), nel dichiararsi soddisfatto della risposta fornita, sottolinea come essa lasci tuttavia irrisolte talune delle criticità esposte nell'interrogazione.

In particolare rileva come permanga la difficoltà, in capo agli amministratori di condominio, di reperire, entro il previsto termine del 28 febbraio prossimo, i dati che essi sono tenuti a trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, in relazione alle spese sostenute dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Ritiene quindi opportuno che il Governo preveda, in via transitoria per l'anno 2017, la possibilità per i suddetti amministratori di comunicare i dati relativi all'anno 2016 con il sistema precedentemente in vigore, in vista di una più compiuta definizione delle modalità tecniche relative al nuovo sistema di trasmissione.

5-10449 Ruocco: Proroga del termine di adeguamento dei bilanci delle società ai nuovi principi contabili internazionali.

Carla RUOCCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carla RUOCCO (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita, in quanto essa risulta vaga e non indica una strada definita per la risoluzione di un problema molto urgente, rispetto al quale le società interessate continueranno a non trovare risposta.

Chiede quindi che nei prossimi provvedimenti del Governo tale questione venga finalmente affrontata in termini effettivi e risolta una volta per tutte, riservandosi di adottare ulteriori iniziative per controllare l'operato dell'Esecutivo in merito.

5-10450 Paglia: Dati, suddivisi per provincia, relativi all'imposizione IMU sulle « seconde case ».

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.55.

INTERROGAZIONI

Giovedì 2 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta comincia alle 11.55.

5-10400 Fragomeli: Chiarimenti circa il regime IVA delle somme ricevute dai comuni a titolo di rimborso delle rate di mutuo per la realizzazione di infrastrutture affidate in concessione d'uso ai gestori dei servizi idrici.

La Sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si riserva di svolgere le opportune verifiche sugli elementi forniti nella risposta, dalla quale emerge comunque come la decisione dell'ufficio locale competente dell'Agenzia delle entrate di addivenire ad un accordo di conciliazione giudiziale, nel quale sono parzialmente accolte le istanze del comune di Mondolfo circa il non assoggettamento all'IVA delle somme ricevute a titolo di

rimborso delle rate dei mutui accesi per la costruzione delle infrastrutture del servizio idrico, confermi la fondatezza dell'impostazione in base alla quale è stata formulata l'interrogazione, la quale intende appunto sostenere il non assoggettamento all'IVA di tali somme.

In tale contesto ritiene comunque necessario un chiarimento definitivo in merito, anche attraverso una pronuncia della Corte di cassazione, al fine di definire un criterio uniforme da applicare a tutti i casi riconducibili a questa fattispecie, evitando disparità di trattamento sul territorio nazionale.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

5-10446 Laffranco: Chiarimenti circa la trasformazione di Equitalia nell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate – Riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono delucidazioni sul nuovo Ente pubblico economico (EPE) che svolgerà dal prossimo 1º luglio le funzioni sinora affidate al Gruppo Equitalia, le cui aziende (salvo l'attuale Equitalia Giustizia) verranno sciolte a decorrere dal 1º luglio 2017.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili », convertito con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016 n. 225, a decorrere dal 1º luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia (ad esclusione della società Equitalia Giustizia), sono sciolte e, dalla medesima data, è istituito l'ente pubblico economico denominato « Agenzia delle Entrate-Riscossione », ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il nuovo assetto della riscossione nazionale, pertanto, decorrerà dal 1º luglio 2017.

Con particolare riferimento alla selezione e reclutamento del personale delle società del Gruppo Equitalia giova evidenziare che le stesse non sono ricomprese nel novero delle pubbliche amministrazioni in senso stretto di cui al decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. Testo unico sul pubblico impiego).

Tuttavia, sin dal 2008 espletano le procedure di assunzione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e in ottemperanza all'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come sostituito dall'articolo 19 comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016, previsioni che si applicano a tutte le società pubbliche.

Anche il nuovo ente pubblico economico non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni in senso stretto di cui al decreto legislativo n. 165/2001 (cosiddetto Testo unico sul pubblico impiego) e – a differenza di queste ultime – non è tenuto all'espletamento di pubblici concorsi per la selezione e il reclutamento del proprio personale.

Nonostante ciò, resta fermo l'obbligo per il nuovo ente di procedere alla selezione del personale nel rispetto dei principi generali di imparzialità, pubblicità e trasparenza sopra richiamati.

A tal riguardo, è opportuno precisare che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 193/2016 in sede di conversione del provvedimento, è stata modificata, prevedendo che il trasferimento del personale delle società sciolte al nuovo ente debba avvenire non « previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze », ma « fermo restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente ».

Infine, in merito al Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, si fa presente che le modalità di utilizzo, ai sensi dell'articolo 1 comma 9-bis introdotto dalla legge n. 225/2016 di conversione del decreto-legge n. 193/2016,

dovranno essere stabilite con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Equitalia SpA. evidenzia che si tratta di un preesistente fondo « speciale » per il settore esattoriale chiamato ad erogare una prestazione integrativa della pensione, fra gli ultimi rimasti in vigore dopo la riforma introdotta dalla legge n. 335/1995 e i numerosi decreti di armonizzazione con l'assicurazione generale obbligatoria che, da allora, hanno interessato numerosi Fondi speciali alcuni dei quali sono stati soppressi.

La Società di riscossione sottolinea che detto fondo costituisce un onere aggiuntivo di non trascurabile peso complessivo, prevedendo un versamento del 3,30 per cento della retribuzione a carico dell'azienda per ogni dipendente iscritto, e del 2,20 per cento a carico del singolo lavoratore in aggiunta alle aliquote per l'assicurazione generale obbligatoria versate dalla generalità dei datori di lavoro.

Equitalia S.p.A. riferisce di avere, d'intesa con le Organizzazioni sindacali, da tempo sollecitato la complessiva riforma del menzionato Fondo, considerando anche che ad oggi i presupposti della sussistenza di tale Fondo speciale risultano ampiamente superati dalle riforme che, in materia previdenziale, si sono succedute nel tempo.

5-10447 Gebhard: Riduzione dei tempi di risposta alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'istituto della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, evidenziando che i debitori devono presentare la dichiarazione di adesione alla definizione entro il 31 marzo 2017 e che la Società di riscossione deve comunicare agli aderenti entro il successivo 31 maggio l'importo dovuto, nonché la scadenza e l'ammontare delle singole rate nelle quali l'interessato ha scelto di effettuare il pagamento.

Gli Onorevoli interroganti sollecitano un'iniziativa volta a ridurre al minimo i tempi di risposta dell'Agente della riscossione alle predette istanze, facilitando gli accordi con quei contribuenti che intendano velocizzare le procedure di rateizzazione del debito tributario.

Al riguardo, la Società di riscossione riferisce quanto segue.

Il termine in esame è stato fissato in considerazione della complessità degli interventi procedurali ed organizzativi necessari alla gestione della definizione agevolata, tenuto conto della platea molto ampia dei debitori potenzialmente interessati e della numerosità dei carichi definibili.

Deve sottolinearsi altresì che, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 193/2016, la disciplina di riferimento è stata significativamente modificata, con rilevanti riflessi sull'operatività della Società di riscossione, poiché è stato disposto che

i debitori possono definire i carichi affidati a Equitalia fino al 31 dicembre 2016, e non più fino al 31 dicembre 2015 e che entro il cennato termine del 31 marzo 2017 possono essere presentate non soltanto nuove dichiarazioni di adesione, ma anche integrazioni di dichiarazioni già presentate (cfr. articolo 6, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge n. 193/2016).

In questo contesto, l'Agente della riscossione ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016, dovrà agire sul sistema informativo della riscossione mediante ruolo per procedere, tra l'altro, a:

- *a)* individuare i carichi definibili, avuto riguardo alle cause di esclusione della definizione previste dai commi 10 e 11 dell'articolo 6 citato;
- b) identificare i carichi affidati fino al 31 dicembre 2016 per i quali la cartella di pagamento non era stata ancora notificata alla stessa data, carichi per i quali deve essere inviato ai debitori l'avviso contemplato dal comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016;
- c) calcolare le somme dovute da ciascuno dei soggetti che aderiscono alla definizione, computando gli eventuali, precedenti pagamenti parziali, effettuati anche a seguito di provvedimenti di dilazione, secondo le particolari regole dettate dal comma 8 dell'articolo 6 in parola;
- d) imputare i pagamenti effettuati a titolo di definizione agevolata in modo da

rispettare l'effetto di abbattimento di sanzioni e interessi di mora previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016 e, dunque, in deroga alla disciplina ordinaria.

Pertanto, in virtù dei tempi tecnici necessari a completare tali interventi, si ritiene che il termine unico del 31 maggio 2017 indicato dal legislatore per il riscontro ai debitori che aderiscono alla definizione agevolata risulti congruo e non suscettibile di riduzione, anche in ragione della circostanza che l'effettivo consolidamento delle dichiarazioni da lavorare si avrà soltanto alla data del 31 marzo 2017, atteso che – come sopra evidenziato – fino a tale data i debitori potranno integrare le dichiarazioni già presentate.

In merito alla richiesta di velocizzare le procedure di rateizzazione, deve altresì rilevarsi che il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 individua già in modo puntuale il numero delle rate in cui dovrà essere dilazionato il pagamento dei debiti fiscali dei soggetti che presentano istanza di adesione agevolata, nonché le rispettive scadenze.

Per l'anno 2017 sono previste tre rate con scadenza fissata, rispettivamente, nei mesi di luglio settembre e novembre; per l'anno 2018 sono previste due rate fissate rispettivamente nei mesi di aprile e settembre.

La Società di riscossione assicura comunque che sta provvedendo con il massimo impegno a porre in essere tutte le iniziative utili ad assicurare la regolare e tempestiva lavorazione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata e che tali attività non saranno in alcun modo ostacolate dallo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla costituzione del nuovo ente pubblico economico Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Relativamente, poi, al riferimento effettuato dagli Onorevoli interroganti all'incidenza della definizione agevolata sulle eventuali procedure di riscossione coattiva, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 193/2016, la semplice presentazione della dichiarazione impedisce l'avvio di nuove procedure cautelari ed esecutive, nonché la prosecuzione delle azioni precedentemente avviate, sia di natura cautelare, sia di natura esecutiva.

5-10448 Pelillo: Tempi di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate volto a definire le modalità per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano talune criticità inerenti l'adempimento da parte degli amministratori di condominio dell'obbligo, previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1º dicembre 2016 (G.U. n. 296 del 20 dicembre 2016), della trasmissione telematica dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzato all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Tale obbligo previsto ai fini della dichiarazione precompilata 2017, relativa ai redditi 2016, deve essere adempiuto entro il prossimo 28 febbraio.

In particolare, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere i tempi di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate volto a definire le modalità tecniche di trasmissione telematica dei dati di detta tipologia di spese.

Al riguardo, si fa presente che con Provvedimento del 27 gennaio n. 19969/ 2017, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni per la trasmissione all'Anagrafe tributaria, da parte dell'amministratore di condominio, delle spese inerenti il condominio stesso per l'anno d'imposta 2016, già rese disponibili sul sito *internet* dell'Agenzia.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, sempre al fine di rendere meno oneroso l'adempimento per i soggetti obbligati, ha messo a disposizione sul proprio sito internet un software di compilazione gratuito della comunicazione.

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti ai quali sono attribuite le spese si rappresenta che, sulla base delle informazioni contenute nel registro dell'anagrafe condominiale (alla cui tenuta gli amministratori sono obbligati in base all'articolo 1130 del codice civile), riguardanti le generalità (compreso il codice fiscale) dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento e di diritti personali di godimento, gli amministratori verificano se i soggetti ai quali sono attribuite le quote di spesa siano proprietari, usufruttuari, nudi proprietari, locatari o comodatari. In tal caso riportano nella comunicazione un apposito codice (codice 0 = Proprietario, Nudo proprietario, Titolare di un diritto reale di godimento, Locatario, Comodatario).

Qualora il soggetto al quale è attribuita la spesa non rientri tra quelli sopra descritti, gli amministratori indicano nella comunicazione il codice residuale « 1 » che individua « Altre tipologie di soggetti ».

5-10449 Ruocco: Proroga del termine di adeguamento dei bilanci delle società ai nuovi principi contabili internazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante chiede se non si ritenga opportuno assumere iniziative anche normative per prorogare il termine per l'adeguamento ai nuovi principi contabili internazionali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, al fine di consentire un affinamento degli aspetti applicativi che richiedono, tra l'altro, a parere dell'interrogante stesso, una complessa revisione dei processi aziendali.

Al riguardo si evidenzia che il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 ha apportato significative innovazioni alla disciplina del codice civile in materia di bilancio. In conseguenza delle suddette novità, al fine di chiarire la derivazione del reddito imponibile da quello civilistico, sin dai lavori preparatori per la predisposizione del decreto di recepimento emerse l'esigenza di un necessario coordinamento normativo, intervenendo sulle rilevanti disposizioni di carattere fiscale.

Le criticità, derivanti dalla complessità di tale coordinamento e rilevate dall'onorevole interrogante, sono state anche oggetto di ampie discussioni sulla stampa specializzata nonché tra le imprese ed i professionisti.

Va, tuttavia, evidenziato che il rinvio dell'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea, che prevede l'obbligo di applicazione a partire dagli esercizi finanziari relativi all'anno 2016, si configurerebbe quale mancato recepimento della stessa, circostanza a cui farebbe seguito l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, con possibile richiesta

alla Corte di giustizia di applicare, immediatamente, un'ingente sanzione pecuniaria all'Italia.

Sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, inoltre, il mondo delle imprese, anche in collaborazione con l'OIC, ha intrapreso la necessaria attività preparatoria agli adempimenti necessari ad effettuare la chiusura del bilancio 2016 e, pertanto, la reviviscenza delle precedenti norme civilistiche penalizzerebbe quelle numerose imprese che virtuosamente si sono preparate ad applicare la disciplina del decreto legislativo n. 139 del 2015 e introdurrebbe a loro carico nuovi costi di natura amministrativa per adeguarsi ad una proroga legislative dell'ultimo momento.

Dal differimento, infine, conseguirebbe la mancata applicazione delle migliorie introdotte nella legislazione nazionale e nella disciplina di redazione del bilancio per effetto del recepimento della direttiva europea.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che una soluzione tecnico-normativa, finalizzata al necessario raccordo tra la disciplina civilistica, introdotta con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e la disciplina di carattere fiscale, atteso che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 dovrà essere perfezionato e approvato nei prossimi mesi, è stata individuata grazie ai lavori di un tavolo tecnico partecipato dal Dipartimento delle Finanze, dall'Agenzia delle entrate e dall'Organismo Italiano Contabilità (QIC).

In questo quadro, si conta di introdurre tale disciplina nel primo veicolo legislativo utile.

5-10450 Paglia: Dati, suddivisi per provincia, relativi all'imposizione IMU sulle « seconde case ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, dopo aver evidenziato che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha significativamente modificato il regime impositivo delle imposte immobiliari, con l'esonero dal pagamento dell'IMU e TASI per le abitazioni principali ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie di lusso, chiede di conoscere i dati, suddivisi per provincia, relativi al numero delle cosiddette « seconde case esistenti » nel nostro paese e al gettito ai fini IMU che da esse deriva.

Al riguardo, sentito il Dipartimento delle finanze, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che l'Onorevole interrogante indica in circa 30 miliardi di euro il gettito relativo ai tributi immobiliari locali a decorrere dall'anno 2014.

In merito a tale dato, deve precisarsi che il gettito nazionale IMU e TASI, per il periodo 2012-2016 è stato il seguente:

- a) per il 2012 24.354 milioni di euro;
- b) per il 2013 20.223 milioni di euro;
- *c)* per il 2014, 24.825 milioni di euro (incluso il gettito IMI per la Provincia Autonoma di Bolzano);
- d) per il 2015, 24.862 milioni di euro (incluso il gettito IMI per la Provincia Autonoma di Bolzano ed il gettito IMIS per i comuni della Provincia Autonoma di Trento);
- e) per il 2016, 19.859 milioni di euro (incluso il gettito IMI per la Provincia Autonoma di Bolzano ed il gettito IMIS per i comuni della Provincia Autonoma di Trento):

L'ammontare di 30 miliardi indicato nel documento in oggetto include, presumibilmente, anche il gettito TARI che dal 2014 ha sostituito i precedenti tributi/ tariffe riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, vigenti negli anni precedenti.

Riguardo alle informazioni richieste si produce, nell'Annesso 1, una tabella riferita alle abitazioni, diverse da quelle adibite a prima casa, con i seguenti dati:

- a. Aliquota ordinaria media IMU 2015 per provincia si è considerata la media semplice delle aliquote deliberate da ciascun comune;
- *b.* Aliquota ordinaria media TASI 2015 per provincia si è considerata la media semplice delle aliquote deliberate da ciascun comune;
- c. Rendita catastale media per provincia delle abitazioni diverse dalle prime case fonte Banca dati immobiliare integrata anno 2014 (ultimo disponibile) del Dipartimento delle Finanze;
- d. Rapporto per provincia seconde abitazioni/numero abitanti fonte Banca dati immobiliare integrata anno 2014 (ultimo disponibile) del Dipartimento delle Finanze.

Deve evidenziarsi che le aliquote di cui ai punti *a*) e *b*) si riferiscono alle aliquote ordinaria in assenza di dati puntuali disponibili riferiti agli eventuali regimi speciali deliberati dai comuni. Inoltre, si rappresenta che i dati di cui punti *c*) e *d*) riguardano tutte le abitazioni non prima casa e quindi includono anche gli immobili

abitativi di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per quanto riguarda il mancato versamento IMU (tax gap) come riportato nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze ed effettuata dal Dipartimento delle Finanze il tax gap riportato ad aliquota di base, stimato in relazione ai fabbricati diversi dalle abitazioni principali, non includendo pertanto quello riferibile a terreni ed aree fabbricabili al momento di difficile quantificazione, risulta per l'anno 2014 di 5,3 miliardi di euro.

Dalle specifiche analisi su base territoriale ugualmente indicate nel citato Rapporto si registra che la propensione al gapper Provincia si osserva nel passaggio dal 2012 al 2013 un aumento, più o meno consistente, per quasi tutte le Province.

Tra le Province che hanno registrato un aumento significativo nel 2013 troviamo: Pescara (l'indicatore del *tax gap* passa da 18,9 a 29,5 per cento), Roma (l'indicatore passa dal 27,4 al 37,2 per cento) e La Spezia (dal 15,2 al 24,9 per cento). Le uniche Province che, nel 2013, hanno

registrato una variazione in diminuzione sono: Forlì-Cesena (da 24,2 a 17,6 per cento) e Crotone (dal 53,5 al 46 per cento).

Tra gli anni 2013 e 2014 si osserva, invece, una stazionarietà per la maggior parte delle Province), al punto che gli scostamenti, in diminuzione o in aumento, si attestano intorno al punto percentuale.

Le Province che hanno registrato un aumento più consistente nel 2014 sono: Rovigo (dal 24,3 al 30,3 per cento), Savona (dal 15 al 19,7 per cento) e Sassari (dal 31,4 al 35,2 per cento). Le maggiori variazioni in diminuzione si osservano, invece, per Brindisi (la propensione al gap scende da 26,3 al 24,7 per cento), Sondrio (dal 14,3 al 12,5 per cento) e Taranto (dal 29,6 al 26,9 per cento).

A livello regionale la Calabria si conferma la Regione con la percentuale di *tax gap* più elevata (34,2 per cento nel 2012 e 40 per cento nel 2013) e la Valle D'Aosta quella più bassa (8,7 per cento nel 2012 per 12 per cento nel 2013).

Si riportano inoltre, nell'Annesso 2, le mappe e le tabelle contenute nella Relazione menzionata con la distribuzione territoriale del *Tax gap* per il 2014.

ANNESSO 1


Regime Impositivo IMU sulle abitazioni (Gruppo A escluso A10) diverse da abitazione principale)

Le aliquote medie sono calcolate come media semplice delle aliquote dei singoli comuni


ce anddoce medie sono	Calcolate Come i	neura semplice u	ene anquote	and the Park that the profession of the state of the con-
PROVINCIA	ALIQUOTA ORDINARIA MEDIA IMU (2015)	ALIQUOTA ORDINARIA MEDIA TASI (2015)	Rendita catastale media (2014)	Rapporto seconde abitazioni su numero di abitanti (2014)
totale	9,0	0,7	398	0,26
Agrigento	8,8	0,8	206	0,38
Alessandria	9,0	0,8	354	0,33
Ancona	9,8	0,5	376	0,22
Aosta	7,8	0,3	448	0,69
Arezzo	9,1	0,9	360	0,23
Ascoli Piceno	9,3	0,8	290	0,24
Asti	9,1	0,5	251	0,31
Avellino	8,4	1,3	243	0,27
Bari	9,5	0,9	419	0,22
Barletta-Andria-Trani	10,0	0,5	357	0,23
Belluno	8,7	0,6	397	0,47
Benevento	8,7	1,1	270	0,27
Bergamo	9,3	0,7	326	0,24
Biella	8,8	1,0	317	0,33
Bologna	10,1	0,2	537	0,24
Bolzano			494	0,26
Brescia	9,0	8,0	342	0,26
Brindisi	9,3	0,9	321	0,28
Cagliari	7,7	0,8	400	0,19
Caltanissetta	8,6	1,1	159	0,34
Campobasso	8,5	1,1	241	0,35
Carbonia-Iglesias	7,6	0,6	262	0,27
Caserta	9,0	1,0	317	0,24
Catania	9,5	0,7	304	0,24
Catanzaro	8,9	0,6	189	0,38
Chieti	8,7	1,0	301	0,28
Como	8,8	0,9	453	0,26
Cosenza	9,0	0,9	211	0,38
Cremona	9,0	0,9	336	0,21
Crotone	8,4	1,0	195	0,36
Cuneo	8,8	0,7	238	0,40
Enna	8,6	1,1	152	0,36
Fermo	9,5	0,5	267	0,23
Ferrara	10,1	0,1	456	0,29
Firenze	10,1	0,2	578	0,20
Foggia	9,3	0,8	291	0,28
Forli'-Cesena	9,8	0,3	425	0,22
Frosinone	8,8	1,1	265	0,23
Genova	9,7	0,3	656	0,30
Gorizia	8,0	0,6	402	0,23
Grosseto	9,6		472	0,41
Imperia	10,1	0,1	381	0,58
Isernia	8,4	1,2	232	0,39
La Spezia	10,0		520	0,33
L'Aquila	8,3		296	0,52
Latina	9,7		361	0,25
Lecce	9,6		263	0,29
Lecco	8,9		419	0,28
Livorno	9,7		598	0,30
Lodi	9,5	0,5	292	0,20

Lucca	9,6	0,7	544	0,27
Macerata	9,9	0,3	364	0,26
Mantova	9,1	1,0	325	0,21
Massa Carrara	9,6	0,5	408	0,32
Matera	8,8	0,9	226	0,29
Medio Campidano	7,4	0,5	254	0,18
Messina	8,7	1,0	224	0,36
Milano	9,5	0,7	535	0,22
Modena	10,1	0,0	436	0,25
Monza e Brianza	9,5	0,4	434	0,17
Napoli	9,6	0,6	393	0,23
Novara	9,0	0,7	352	0,26
Nuoro	7,6	0,5	262	0,30
Ogliastra	7,5	0,5	231	0,36
Olbia-Tempio	8,3	0,4	464	0,63
Oristano	7,0	0,3	276	0,26
Padova	8,5	0,8	572	0,16
Palermo Parma	8,9	0,8	283	0,28
Pavia	9,9	0,4	418	0,28
	8,8	1,1	271	0,26
Perugia Pesaro e Urbino	9,6	0,9	382	0,23
Pescara	9,7	0,3	321	0,23
Piacenza	9,5	0,7	408	0,22
Pisa	9,1	0,7	341	0,31
Pistoia	9,7	0,4	545	0,21
Pordenone	10,1	0,3	344	0,23
Potenza	8,0	0,9	471	0,19
Prato	8,4	0,8	188	0,30
Ragusa	9,6	0,3	554	0,15
Ravenna	9,4	0,8	270	0,33
Reggio Calabria	10,3	0,0	449	0,26
Reggio Emilia	8,8	0,7	213	0,35
Rieti	9,9 0.3	0,0	386	0,22
Rimini	9,3 10,3	0,9	212	0,45
Roma	9,7	0,3	458 703	0,26
Rovigo	9,4	0,6	793	0,21
Salerno	8,7	0,7 0,9	298 336	0,21
Sassari	7,6	0,5	334	0,26
Savona	9,6	0,6	509	0,26
Siena	9,9	0,5	557	0,57
Siracusa	9,2	1,0	291	0,27 0,27
Sondrio	8,1	0,5	239	2000
Taranto	9,4	0,9	364	0,58
Teramo	9,2	1,0	327	0,25 0,28
Terní	9,6	0,9	342	0,28
Torino	8,8	0,7	464	0,27
Trapani	9,5	0,5	285	0,34
Trento			370	0,37
Treviso	8,0	1,1	443	0,16
Trieste	8,7	1,1	536	0,25
Udine	7,9	0,4	368	0,25
Varese	9,2	0,8	354	0,22
Venezia	9,3	0,6	396	0,24
Verbano-Cusio-Ossola	8,7	0,5	288	0,48
Vercelli	9,1	0,8	302	0,36
/erona	9,1	0,8	442	0,23
/ibo Valentia	8,3	0,7	171	0,41
/icenza	8,7	0,9	413	0,21
/iterbo	9,4	0,6	405	0,28
				-,

ANNESSO 2



Particolarmente significativo è il tax gap registrato in Campania (37,4 per cento del gettito teorico), nel Lazio (34,3 per cento) e in Basilicata (33,9 per cento). Valori più bassi si osservano, invece, nella Provincia di Trento (19,0 per cento), Emilia Romagna (19,4 per cento) e Liguria (20,4 per cento).



La distribuzione per classi di popolazione, illustrata in Figura 3.G.2, evidenzia una relazione tra la propensione al gap e l'ampiezza demografica dei Comuni. Il tax gap risulta pari al 13,1 per cento del gettito teorico IMU nei Comuni con meno di 500 abitanti e cresce all'aumentare della dimensione demografica dei Comuni, fino a raggiungere il valore di 33,4 per cento del gettito teorico in quelli con più di 250 mila abitanti. Per i Comuni compresi nelle ultime quattro classi si registrano valori del tax gap superiori alla media.

La mappa in Figura 3.G.3 mostra la propensione al *gap* IMU per Provincia ed evidenzia una maggiore concentrazione dell'indicatore nelle Regioni meridionali e nelle Isole. Si osserva un'importante correlazione spaziale della propensione al *gap*: le Province con valori elevati di

IV. STRATEGIS DI PREVENZIONE E CONTRASTO PER CANNO 2016

(0.26,0.32) (0.20,0.26)

propensione, infatti, sono spazialmente limitrofe a quelle con altrettanti valori elevati, e viceversa.





Nella Tabella 3.G.2 è illustrato l'andamento del *tax gap* IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014. L'ammontare del *tax gap* IMU, per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale, nel 2012 è di 4 miliardi, pari al 21,1 per cento del gettito teorico. Nel 2013 il *tax gap* IMU aumenta fino a superare i 5,2 miliardi, pari al 27,3 per cento del gettito teorico. Nel 2014 si osserva, invece, una leggera diminuzione, mantenendosi sempre intorno ai 5,2 miliardi e la percentuale rispetto al gettito teorico è pari al 27,2 per cento. ⁴⁹

¹⁹ Rispetto ai risultati pubblicati nell'allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2015, si rilevano alcune differenze: i) a scopo comparativo, la dinamica del *tox gap* considera nel 2012 solo l'IMU per gli altri fabbricati; ii) per l'anno d'imposta 2013 non si è provveduto a deflazionare il coefficiente moltiplicativo della base imponibile degli immobili di categoria catastale D; iii) non si è considerata la Provincia di Bolzano; iv) sono state effettuate alcune rettifiche sull'IMU teorica-catastale per singoli Comuni.

	2012	2013	2014
IMU teorica altri fabbricati	18.931	19,390	19,391
MU teorica abitazione principale	3.457	in.	-
MU effettiva altri fabbricati	14.931	14.099	14.124
MU effettiva abitazione principale	3.342	-	-
ax gap IMU altri fabbricati	4.000	5.290	5.268
ndicatore tax gap IMU altri fabbricati	21,1%	27,3%	27,2%









Da un confronto della propensione al gap per Provincia (Figura 3.G.4a) si osserva nel passaggio dal 2012 al 2013 un aumento, più o meno consistente, per quasi tutte le Province. Tra le Province che hanno registrato un aumento significativo nel 2013 troviamo: Pescara (l'indicatore del tax gap passa da 18,9 a 29,5 per cento), Roma (l'indicatore passa dal 27,4 al 37,2 per cento) e La Spezia (dal 15,2 al 24,9 per cento). Le uniche Province che, nel 2013, hanno registrato una variazione in diminuzione sono: Forlì-Cesena (da 24,2 a 17,6 per cento) e Crotone (dal 53,5 al 46 per cento).

Tra gli anni 2013 e 2014 si osserva, invece, una stazionarietà per la maggior parte delle Province (Figura 3.G.4b), al punto che gli scostamenti, in diminuzione o in aumento, si attestano intorno al punto percentuale. Le Province che hanno registrato un aumento più consistente nel 2014 sono: Rovigo (dal 24,3 al 30,3 per cento), Savona (dal 15 al 19,7 per cento) e Sassari (dal 31,4 al 35,2 per cento). Le maggiori variazioni in diminuzione si osservano, invece, per Brindisi (la propensione al *gap* scende da 26,3 al 24,7%), Sondrio (dal 14,3 al 12,5%) e Taranto (dal 29,6 al 26,9%).



A livello regionale (Figura 3.G.5), la Calabria si conferma la Regione con la percentuale di tax gap più elevata (34,2 per cento nel 2012 e 40 per cento nel 2013) e la Valle D'Aosta quella più bassa (8,7 per cento nel 2012 per 12 per cento nel 2013). Le mappe riportate in Figura 3.G.6 confermano la forte correlazione spaziale dell'indicatore del tax gap e la concentrazione, fatte poche eccezioni, dei livelli più elevati nelle Regioni del Sud e nelle Isole.



H) STIMA E VALUTAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE SOTTRATE AL BILANCIO PUBBLICO

La Tabella 3.H.1 riassume i risultati delle stime del gap IRPEF da lavoro autonomo e da impresa, IRES, IVA e IRAP, che sono state illustrate nel dettaglio nei Paragrafi 3.B-3.E. Nella media del periodo 2010-2014 il gap complessivo ammonta a 88,1 miliardi di euro, di questi 12,4 sono ascrivibili alla componente dovuta ad omessi versamenti ed errori nel compilare la dichiarazioni. Pertanto, il gap derivante dal completo occultamento delle base imponibile e/o dell'imposta ammonta a 75,7 miliardi di euro.

Se si scompone il gap per tipologia di tributo si osserva che l'ammontare maggiore è ascrivibile all'IVA che fa registrare un valore pari a 39,5 miliardi di euro. Tale risultato è ascrivibile principalmente a due fattori: i) si tratta dell'imposta con la più ampia base imponibile tra quelle considerate, ii) la specificità del tributo fa si che l'evasione possa assumere un entità maggiore delle altre in virtù della possibilità di accedere al regime dei rimborsi, o delle compensazioni. Per l'IVA, inoltre, si registra la maggiore incidenza della componente dovuta agli omessi versamenti ed agli errori nella compilazione delle dichiarazione, che, nella media del periodo assommano a circa 8 miliardi l'anno.

Al fine di raccordare le dinamiche delle entrate sottratte al bilancio pubblico con quelle del ciclo economico, il tax gap è rapportato all'imposta potenziale, ovvero si calcola la propensione al gap illustrata nella Tabella 3.H.2. La media della propensione al gap, negli anni 2010-2014, è risultata pari al 34,2%, di cui 29,4% ascrivibile all'occultamento di base e imposta e il 4,8% dovuta ai mancati versamenti ed errori. L'analisi della dinamica annuale mette in luce un sensibile incremento della propensione nell'anno 2011, quando passa dal 32% al 34,3%. Occorre ricordare che il 2011 si è caratterizzato per l'acuirsi della crisi finanziaria, concentrata principalmente nell'ultimo periodo dell'anno, e da una conseguente situazione di estrema incertezza che non può non avere influito sulla propensione ad adempiere dei contribuenti.

5-10400 Fragomeli: Chiarimenti circa il regime IVA delle somme ricevute dai comuni a titolo di rimborso delle rate di mutuo per la realizzazione di infrastrutture affidate in concessione d'uso ai gestori dei servizi idrici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA, delle somme erogate dai gestori del servizio idrico, ai Comuni appartenenti ai costituiti enti d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui gravanti sulle opere.

In particolare, viene evidenziato che l'Amministrazione finanziaria, in esito alle verifiche fiscali nei confronti dei gestori unici, ha emesso alcuni atti di contestazione delle violazioni ai fini IVA, « configurando la fattispecie di omessa regolazione di acquisti senza fattura a fronte di pagamenti aventi natura di corrispettivi nei confronti dei Comuni... ».

Gli Onorevoli segnalano che contrariamente alle conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro con la sentenza n. 325 del 2011, ha esteso anche alle rate dei mutui contratti dai comuni per la realizzazione degli impianti ceduti la disciplina di cui all'articolo 115, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, « di fatto escludendo tali somme dal campo di applicazione IVA, in quanto, secondo le motivazioni della sentenza la cessione dei beni non potrebbe avvenire se non con l'accollo dei mutui che fanno parte degli impianti la cui cessione è esente da ogni imposta di legge ».

Gli interroganti – alla luce delle divergenti posizioni dell'Amministrazione finanziaria e della Commissione Tributaria

 chiedono di conoscere « quali siano gli esiti del ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria presso la competente Commissione tributaria regionale anche al fine di chiarire il corretto trattamento delle somme ricevute dai Comuni ».

In merito alla questione prospettata dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate rileva che, con risoluzione n. 104 dell'11 ottobre 2010, è stato precisato che nella fattispecie in questione – sussistendo i presupposti soggettivo ed oggettivo per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto – le somme incassate dai Comuni a titolo di « passività pregresse » assumono la natura di corrispettivo ai fini IVA e, come tali, devono essere assoggettate al tributo con aliquota ordinaria.

Con riguardo allo specifico contenzioso richiamato dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate riferisce che l'Ufficio locale competente ha depositato in udienza un accordo di conciliazione giudiziale nell'ambito del quale sono state parzialmente accolte le istanze del Comune di Mondolfo, in particolare per quanto riguarda il non assoggettamento ad IVA delle somme ricevute a titolo di rimborso delle rate dei mutui accesi per la costruzione delle infrastrutture del servizio idrico, non fatturate.

L'udienza si è tenuta presso la Commissione Tributaria Regionale di Ancona in data 24 gennaio 2017; allo stato, dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria non risultano depositati i relativi provvedimenti del giudice.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno precisare che la posizione assunta dall'Ufficio locale vale esclusivamente a definire lo specifico giudizio di cui è parte il comune di Mondolfo. Gli Uffici centrali dell'Agenzia si riservano di monitorare l'andamento del contenzioso pendente in materia, facendo presente che allo stato non risultano pronunce della Corte di Cassazione.